

COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.31 del 12.06.2014

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** approvazione dello schema transattivo tra Comune di Napoli e la Società Maggioli SpA.(allegati proposta di G.C. n. 1024 del 23.12.2013 e parere del Collegio dei Revisori dei Conti)  
L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di giugno nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

**SINDACO**

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) **ADDIO GENNARO**
- 2) **ATTANASIO CARMINE**
- 3) **BEATRICE AMALIA**
- 4) **BORRIELLO ANTONIO**
- 5) **BORRIELLO CIRO**
- 6) **CAIAZZO TERESA**
- 7) **CAPASSO ELPIDIO**
- 8) **CASTIELLO GENNARO**
- 9) **COCCIA ELENA**
- 10) **CROCETTA ANTONIO**
- 11) **ESPOSITO ANIELLO**
- 12) **ESPOSITO GENNARO**
- 13) **ESPOSITO LUIGI**
- 14) **FELICO ANTONIO**
- 15) **FIOLA CIRO**
- 16) **FORMISANO GIOVANNI**
- 17) **FREZZA FULVIO**
- 18) **GALLOTTO VINCENZO**
- 19) **GRIMALDI AMODIO**
- 20) **GUANGI SALVATORE**
- 21) **IANNELLO CARLO**
- 22) **IZZI ELIO**
- 23) **LANZOTTI STANISLAO**
- 24) **LEBRO DAVID**

<b>P</b>			
Assente	25)	<b>LETTIERI GIOVANNI</b>	Assente
<b>P</b>	26)	<b>LORENZI MARIA</b>	Assente
<b>P</b>	27)	<b>LUONGO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>P</b>	28)	<b>MADONNA SALVATORE</b>	Assente
<b>P</b>	29)	<b>MANSUETO MARCO</b>	Assente
<b>P</b>	30)	<b>MARINO SIMONETTA</b>	<b>P</b>
<b>P</b>	31)	<b>MAURINO ARNALDO</b>	<b>P</b>
Assente	32)	<b>MOLISSO SIMONA</b>	Assente
<b>P</b>	33)	<b>MORETTO VINCENZO</b>	Assente
<b>P</b>	34)	<b>MUNDO GABRIELE</b>	Assente
Assente	35)	<b>NONNO MARCO</b>	Assente
Assente	36)	<b>PACE SALVATORE</b>	Assente
Assente	37)	<b>PALMIERI DOMENICO</b>	Assente
<b>P</b>	38)	<b>PASQUINO RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>P</b>	39)	<b>RINALDI PIETRO</b>	Assente
<b>P</b>	40)	<b>RUSSO MARCO</b>	Assente
<b>P</b>	41)	<b>SANTORO ANDREA</b>	Assente
Assente	42)	<b>SCHIANO CARMINE</b>	<b>P</b>
<b>P</b>	43)	<b>SGAMBATI CARMINE</b>	<b>P</b>
Assente	44)	<b>TRONCONE GAETANO</b>	<b>P</b>
Assente	45)	<b>VARRIALE VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>P</b>	46)	<b>VASQUEZ VITTORIO</b>	Assente
Assente	47)	<b>VERNETTI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>P</b>	48)	<b>ZIMBALDI LUIGI</b>	<b>P</b>

*Leida*  *NP.*

**Presiede la riunione il Presidente Prof. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. Gaetano Virtuoso**

**Il Presidente**, pone in discussione la proposta di G.C. n. 1024 del 23.12.2013, avente ad oggetto: approvazione dello schema transattivo tra Comune di Napoli e la Società Maggioli SpA.

Fa presente che la proposta è stata trasmessa alle Commissioni Beni Comuni, Bilancio, Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Fa presente, altresì, che la Commissione Beni Comuni ne ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sotto il profilo contabile.

**Il consigliere Rinaldi** chiede la verifica del numero legale.

**Il Presidente**, dispone in tal senso ed invita il dirigente della Segreteria del Consiglio d.ssa Barbati a procedere alla verifica del numero legale. All'appello risultano presenti n.26 consiglieri su n.49 pertanto, dichiara che la seduta prosegue validamente.

**Risultano allontanatisi i consiglieri Castiello, Esposito L., Guangi, Rinaldi, Russo, Vasquez e Mundo (presenti 26)**

**Il Presidente**, constatato che non vi sono richieste di intervento pone in votazione la proposta di G.C. n. 1024 del 23.12.2013, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.26 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto alla unanimità

DELIBERA

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI

SINDACO

Originale

12.12.2013  
LX 1218

Proposta di delibera prot. n° 3 del 11/12/2013  
Proposta al Consiglio  
Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....  
Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 1024

OGGETTO: Approvazione dello schema transattivo tra Comune di Napoli e la Società Maggioli SpA

Il giorno 23 DIC. 2013, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° ..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

[Signature]

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Mario CALABRESE

Alessandra CLEMENTE

Gaetano DANIELE

Alessandro FUCITO

Roberta GAETA

[Signatures: P, P, P, P, P]

Francesco MOXEDANO

Salvatore PALMA

Annamaria PALMIERI

Enrico PANINI

Carminè PISCOPO

[Signatures: P, P, P, P]

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza: Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Gaetano Vinturo

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L. SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore (ovvero del Sindaco, o del Vicesindaco)

Premesso che

il Comune di Napoli stipulò con la Società Maggioli spa, che già aveva rapporti col Comune in relazione a sistemi informatici di gestione paghe e stipendi, il contratto repertorio n. 71214 del 14/3/2007 (giusta determina n. 15 del 15/12/06 a firma del Dirigente del Servizio SOSGI), con il quale la società si impegnava alla prestazione di alcune attività e servizi (indicati nella offerta-preventivo della stessa Maggioli, n. 39/P/2006, allegata e parte integrante della richiamata Determinazione n. 15/2006) che permettessero all'Ente di calcolare l'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) in maniera ridotta (applicando il sistema c.d. "commerciale", e conseguire in tal modo un legittimo risparmio;

Precisato che

il contratto di che trattasi stabiliva quanto segue:

- il compenso alla Maggioli spa sarebbe stato corrisposto solo se si fosse ottenuto un concreto risparmio sul versamento IRAP dell'anno 2007;
- per le prestazioni effettuate, e solo in caso di accertato risparmio del Comune, sarebbe stato corrisposto alla Maggioli stessa un corrispettivo pari al 32% del risparmio ottenuto nell'anno 2007 sul versamento stesso;

che, nei fatti, il contratto era sprovvisto di copertura finanziaria;

Rilevato che:

- nell'anno 2007, le prestazioni rese dalla Maggioli spa hanno consentito un presunto risparmio sul versamento dell'imposta di che trattasi, pari ad € 4.000.000,00;
- mancando la copertura finanziaria, per poter procedere al pagamento del compenso alla Maggioli, fu proposta una variazione al bilancio (Esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009), quantificata in € 1.280.000,00 oltre IVA, per complessivi € 1.536.000,00 compresa IVA al 20% (corrispondente al 32% di 4 milioni);
- la variazione non venne approvata, in quanto furono sollevati dubbi sulle modalità di affidamento e sulla determinazione aleatoria del prezzo;

Constatato che la Maggioli spa ha:

- reclamato il corrispettivo, quantificato peraltro nella diversa e maggior misura di € 3.142.999,68, ritenendo di avere diritto, ai sensi del contratto, al 32% del risparmio IRAP anche per l'anno 2006, in quanto trattasi di risparmio pure esso conseguito nell'anno 2007;
- dopo alcune richieste in via bonaria, ha adito il Tribunale di Napoli, ottenendo decreto ingiuntivo (n. 13117/09 del 29/11/2009) per il suddetto importo di € 3.142.999,68 oltre interessi e spese legali;

Precisato che,

avverso tale decisione, il Comune di Napoli - con atto di citazione avente R.G. 8681/10 notificato in data 11/03/2010 - ha proposto opposizione contestando:

- la legittimità dell'affidamento, avvenuto in mancanza di un preventivo impegno di spesa;
- la nullità del patto di un Contratto pubblico che lasciava indeterminato il prezzo;
- l'inosservanza degli obblighi contrattuali, adempiuti parzialmente;
- la misura dell'importo, da considerare per il solo risparmio relativo all'imposta 2007;

di contro, nel giudizio così instaurato, la Maggioli ha sostenuto:

IL SEGRETARIO GENERALE

3

la validità del contratto e di avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti, come provato dal risparmio IRAP complessivo conseguito nel 2007 ed ha, comunque, proposto domanda subordinata a titolo di indebito arricchimento, invocando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto dall'art. 194 del D.lgs. 267/00, deducendo, a tale riguardo, che l'utilità ricevuta dal Comune per il "risparmio" IRAP, ottenuto grazie alla sua attività, era stata riconosciuta dallo stesso Ente, come risulterebbe provato dall'apposita proposta di variazione di bilancio (Esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009), diretta a provvedere al corrispettivo dovutole per contratto;

che, sulla materia, il Servizio Autonomo Avvocatura con nota prot. PG/2012/450468 in data 31/05/2012, che si abbia qui come integralmente trascritta, (All. 2) nel riassumere l'intera vicenda reputa in conclusione conveniente una soluzione transattiva, trattandosi di vertenza che presenta indubbiamente aspetti particolari e complessi e, di conseguenza, un margine di obiettiva incertezza circa l'esito finale;

Considerato che

il Comune di Napoli e la Società Maggioli spa hanno convenuto di definire l'intera problematica alle condizioni di cui allo schema transattivo allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che

il giudizio è tuttora pendente davanti al Tribunale di Napoli (n. R.G. 8681/10) e trovasi rinviato - alla luce dell'ipotesi transattiva - per la precisazione delle conclusioni al 17/12/13;

Ritenuto che

la transazione proposta risulta conveniente per l'Amministrazione, in quanto la Maggioli spa rinuncia ad una quota consistente della somma che ritiene dovuta ed il Comune non si espone al rischio di un ulteriore contenzioso dall'esito incerto, con possibile ulteriore aggravio di spese processuali e di interessi;

Rilevato che

la spesa necessaria all'utile e proficua conclusione del procedimento di cui trattasi -ammontante a complessivi € 297.500,00 oltre IVA - è stata prevista nel Bilancio 2013 - intervento 10.10.808 capitolo 161100 "oneri straordinari della gestione corrente" - (transazione Maggioli);

Precisato che

la somma in argomento dovrà essere versata alla Maggioli spa in un'unica soluzione entro il termine del 31 dicembre 2013;

Ritenuto di

dover procedere ad approvare lo schema di transazione alle condizioni ivi previste (All. 1)

autorizzarne il Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi alla sottoscrizione dell'atto transattivo ai fini della definitiva risoluzione della bonaria controversia di che trattasi;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

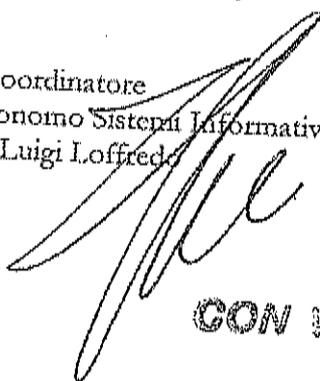
IL SEGRETARIO GENERALE

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 7 pagine, progressivamente numerate:

- Documento 1: Schema di transazione composto di n. 2 pagine;
- Documento 2: parere dell'Avvocatura, Area Legale Civile, prot. n. 450468 del 31/05/2012 composto di n. 5 pagine.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Coordinatore del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

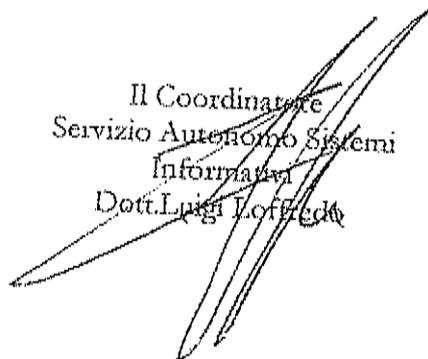
Il Coordinatore  
Servizio Autonomo Sistemi Informativi  
Dott. Luigi Loffredo



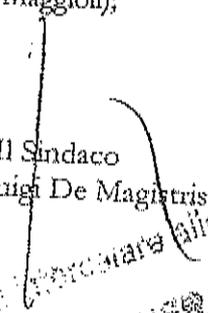
**CON VOTI UNANIMI  
DELIBERA**

1. Approvare lo schema di transazione opportunamente redatto al fine di dirimere la controversia tra il Comune di Napoli e la Società Maggioli SpA; *per l'importo di Euro 362,959,00*
2. Autorizzare il Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi alla sottoscrizione dell'atto transattivo;
3. Riconoscere nello specifico, ed ad ogni effetto, gli obblighi assunti dalla controparte, la quale non avrebbe più altro a pretendere a qualsiasi ragione o titolo nei confronti del Comune di Napoli in forza al contratto rep. 71214 del 14/3/2007, rinunciando al Decreto Ingiuntivo n. n. 13117/09 del 29/11/2009 e al giudizio di opposizione, rinunciando, altresì nei confronti di terzi ogni ulteriore domanda, azione ed eccezione derivante dal sopra citato contratto e rinunciando, in ogni caso, agli effetti, eventualmente più favorevoli, dell'emananda sentenza del Tribunale Civile di Napoli;
4. Demandare al Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi la predisposizione degli atti necessari all'utile e proficua conclusione del procedimento di cui trattasi, secondo le modalità ed i tempi previsti nel medesimo atto transattivo; *di Euro 362.459,00*
5. Precisare che la spesa necessaria per l'adempimento dell'impegno che sarà assunto con la firma dell'accordo transattivo, troverà copertura nel Bilancio 2013 – intervento 1.01.08.08 capitolo 161100 "oneri straordinari della gestione corrente" - (transazione Maggioli);

Il Coordinatore  
Servizio Autonomo Sistemi  
Informativi  
Dott. Luigi Loffredo



Il Sindaco  
Dott. Luigi De Magistris



Segretario Generale  
L. SEGRETARIO GENERALE

5

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 1024 del 23.12.2013

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con VOTI UNANIMI adotta il provvedimento quale "*Proposta al Consiglio*" trattandosi di atto rientrante nella competenza dell'organo consiliare al quale andrà sottoposto munito del parere dei Revisori dei Conti ex art. 239, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 267\2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. .... DEL....., AVENTE AD  
OGGETTO: **Approvazione dello schema transattivo tra Comune di Napoli e Società  
Maggioli spa.-**

Il Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, Dott. Luigi Loffredo, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
**Favorevole**

Addi.....

IL COORDINATORE

Pervenuta in Ragioneria Generale il 12.12.2013 Prot. IX.1298  
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*V. pari all'oggetto*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....  
Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200....., che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	<i>600.13573/13</i>	L.....
Impegno precedente	L.....	<i>P.h. 432/13</i>	L.....
Impegno presente	L.....	<i>8672-13</i>	L.....
Disponibile	L.....	<i>perbene</i>	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

7

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Napoli, 12.12.2013

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, alla proposta di deliberazione di G.M. n. 3 del 11.12.2013, del Dipartimento Autonomo Sistemi Informativi pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari in data 12.12.2013 prot. IX1218.

Letto l'art 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Richiamata la circolare prot n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013 e aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del decreto legge 35/2013, convertito nella legge 64/2013 con deliberazione n. 33 del 15.07.2013.

Premesso:

- che la Maggioli spa ha ottenuto dal Tribunale Civile di Napoli il decreto ingiuntivo n. 13177/2009 emesso in data 29.12.2009 e notificato il 3.2.2010 in forza del quale è stato ingiunto al Comune di Napoli il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 3.142.899,68 oltre interessi dal 25.5.2009 al saldo, oltre le spese di procedura liquidata in € 555,00 per spese, € 884,00 per diritti e € 1.500,00 per onorario oltre 12,50% per rimborso spese generali, IVA e cpa
- che avverso a tale decisione il Comune di Napoli con atto di citazione di citazione avente R.G. 8681/2010 notificato in data 11.3.2010 ha proposto opposizione.

Con la proposta in esame si approva lo schema di transazione al fine di dirimere le controversie tra il Comune di Napoli e la Società Maggioli spa per l'importo di € 362.950,00 comprensivo di IVA e con la rinuncia della società al giudizio di opposizione RG 8681/2010 e con il pagamento della somma entro il 31.12.2013.

Letti i pareri del Servizio Avvocatura espressi con nota n. 450468 del 31.5.2012 e n. 219458 del 18.3.2013 che reputano conveniente la soluzione transattiva.

Accertato che il capitolo 161100 "oneri straordinari della gestione corrente" (transazione Maggioli) intervento 1.01.08.08 Bilancio 2013 presenta una sufficiente disponibilità, si rappresenta che il pagamento potrà essere effettuato entro la data del 31.12.2013 solo se sarà completato l'iter procedurale amministrativo e cioè: approvazione deliberazione, sottoscrizione di entrambi le parti della transazione, determinazione di impegno e presa d'atto della transazione, atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184 del Dlgs 267/2000 da inoltrare in Ragioneria per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Il Ragioniere Generale  
Dr. Raffaele Mucciariello

Proposta di deliberazione del Dipartimento Autonomo Sistemi Informativi, prot. 3 del 11/12/2013 (S.G. 1061)

Osservazioni del Segretario Generale

Con la presente proposta si intende approvare lo schema transattivo volto alla definizione della controversia tra il Comune di Napoli e la Società Maggioli S.p.A. per la quale è pendente un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Maggioli S.p.a per € 3.142.999,68. Dall'accordo transattivo deriva il pagamento da parte del Comune di Napoli dell'importo complessivo di € 362.950,00 e da parte della Maggioli SpA della rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese, ad ogni ulteriore domanda, azione ed eccezione, nonché, in ogni caso, agli effetti eventualmente più favorevoli conseguenti all'emananda sentenza del Tribunale Civile di Napoli.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole";

Letto il parere di regolarità contabile che, tra l'altro, recita: "Accertato che il capitolo 161100 oneri straordinari della gestione corrente (transazione Maggioli) Intervento 1.01.08.08 Bilancio 2013 presente una sufficiente disponibilità, si rappresenta che il pagamento potrà essere effettuato entro la data del 31.12.2013 solo se sarà completato l'iter procedurale amministrativo e cioè: approvazione deliberazione, sottoscrizione di entrambe le parti della transazione, determinazione di impegno e presa d'atto della transazione, atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000 da inoltrare in ragioneria per l'emissione dell'ordinativo di pagamento".

Dalla lettura della parte narrativa, redatta sotto la propria responsabilità tecnica, dalla dirigenza proponente si evince, tra l'altro, che:

- Il Comune di Napoli con atto di citazione ha proposto opposizione contestando "la legittimità dell'affidamento avvenuto in mancanza di un preventivo impegno di spesa";
- il Servizio Autonomo Avvocatura "nel riassumere l'intera vicenda reputa in conclusione conveniente una soluzione transattiva, trattandosi di vertenza che presenta indubbiamente aspetti particolari e complessi e, di conseguenza, un margine di obiettiva incertezza circa l'esito finale".

In via generale, si premette che la transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, "col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". Compete all'Amministrazione, in relazione agli elementi di valutazione rinvenibili negli atti, il vaglio delle scelte di merito, di natura discrezionale, consentito "limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa" (Corte dei Conti parere 26/2008). Ai fini di tale apprezzamento, rientra anche la valutazione di congruità e convenienza in ordine al rapporto costo-benefici della soluzione proposta.

In ordine all'assunto che l'affidamento alla Maggioli S.p.a., all'origine del contenzioso per il quale si intende procedere alla transazione, è avvenuto in assenza di un preventivo impegno di spesa occorre richiamare l'orientamento della Corte dei Conti (da ultimo Corte dei Conti Regione Piemonte delibera 345/2013) che ritiene di competenza del Consiglio comunale le "proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa". In questo caso, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, occorre

D.G.

Luigi de Magistris

L. SEGRETARIO GENERALE

9

l'espressione del parere da parte dei Revisori dei Conti da sottoporre in uno alla proposta di transazione all'organo consiliare.

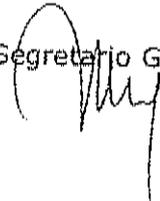
Per quanto attiene al parere reso dall'Avvocatura Comunale in merito alla questione, si evidenzia che dalla lettura dello stesso si evince che essendovi una "obiettiva incertezza e conseguente rischio di soccombenza, per entrambe le parti, anche se [...] per le su esposte ragioni, il rischio è maggiore per la controparte [...] si ritiene che comunque la soluzione transattiva possa essere perseguita." Nel prosieguo della disamina l'Avvocatura comunale afferma che, nell'ottica della convenienza dell'atto transattivo, "l'importo da riconoscere va proporzionato all'effettivo depauperamento subito dalla Maggioli per l'attività prestata; l'indennizzo da calcolarsi al netto del guadagno [...] deve cioè comprendere solo quanto il patrimonio del privato ha perduto in elementi ed in valore rispetto alla precedente consistenza, non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita, quale corrispettivo dell'opera, della fornitura o del servizio non percepito. Non è compito dell'Avvocatura arrivare a quantificare definitivamente l'importo da riconoscersi in via transattiva, ma alla luce delle suddette valutazioni giuridiche, [...] si ritiene che esso debba essere parametrato al mero costo delle attività e prestazioni svolte dalla Maggioli [...]". Le argomentazioni sostenute dall'Avvocatura nel proprio parere, al quale si rinvia per una più ampia cognizione delle valutazioni giuridiche esposte, lasciano, in conclusione, propendere per la soluzione transattiva della vertenza, fermo restando, però, che l'Ente abbia ricavato un'utilità dalla prestazione svolta e che l'importo da riconoscersi in via transattiva sia stato quantificato dall'Ufficio proponente secondo il criterio di calcolo espresso nel parere medesimo e qui innanzi riportato.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nel segnalare che ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata e che il grado di incertezza della soluzione giudiziaria della controversia è uno degli elementi che deve orientare la scelta, di natura discrezionale, tra il proseguire un giudizio o addivenire ad un accordo transattivo, spettano all'organo deliberante le valutazioni finali ai fini dell'adozione dell'atto, fermo restando le determinazioni concludenti del Consiglio Comunale, al quale l'atto si ritiene debba essere sottoposto ai sensi dell'articolo 194 T.U. n. 267/2000.

Napoli,

Il Segretario Generale

  
23.12.13

D.G.

  
Lidia de Magistris



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL C.C.

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 1024.....DEL 23-12-2013

## ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

- MAGGIOLI SPA, in persona dell'amministratore Delegato, Dott. Paolo Maggioli, con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, P. IVA 02066400405, c. f. 06188330150, iscritta al registro delle imprese di Rimini, rea n. 219107 assistita dall'avv. Michela Polini e dall'Avv. Riccardo Satta Flores e
- il Comune di Napoli, in persona del Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche, Dott. Luigi Loffredo, con sede in Napoli, Piazza del Municipio -Palazzo S. Giacomo, c. f. 80014890638, assistito dall'Avvocatura Comunale in persona dell'Avv. Maria Romanelli

premesse:

- a) Che Maggioli spa ha ottenuto dal Tribunale Civile di Napoli il decreto ingiuntivo n. 13177/2009 emesso in data 29.12.2009 e notificato il 03.02.2010, in forza del quale è stato ingiunto al Comune di Napoli il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 3.142.899,68= oltre interessi dal 25.05.2009 al saldo, oltre le spese di procedura liquidate in € 555,00 per spese, € 884,00 per diritti e € 1.500,00 per onorario oltre 12,5% per rimborso spese generali, iva e cpa.
- b) Che il pagamento della suddetta somma è stato ingiunto a titolo di corrispettivo dovuto a Maggioli spa in forza del contratto rep, 71214 sottoscritto tra la società e il Comune in data 14 marzo 2007, con il quale quest'ultimo ha affidato a Maggioli spa le prestazioni di servizio per l'applicazione della normativa Irap vigente, nell'ambito delle attività connesse all'utilizzo della procedura di gestione del personale fornita da Maggioli spa e denominata X-pers, contratto che prevedeva il corrispettivo nella percentuale del 32% del risparmio fiscale ottenuto.
- c) Che il Comune di Napoli, con atto di citazione notificato il 11 marzo 2010, ha proposto avanti il Tribunale Civile di Napoli opposizione al sopra citato decreto ingiuntivo n. 13177/2009, chiedendone in via principale la revoca in quanto mancante, a suo giudizio, dei presupposti di fatto e di diritto e in subordine di determinare nella minore misura di € 1.616.980,00= il credito totale della società opposta.
- d) La Maggioli, nel costituirsi, ha formulato a sua volta domanda subordinata di indebito arricchimento, anche questa contestata dal Comune, in punto di fatto ed in diritto,
- e) Che il suddetto procedimento di opposizione, avente rg. n. 8681/2010, è tuttora pendente e versa nella sua fase conclusiva. All'udienza tenutasi in data 18.12.2012 il Giudice ha infatti trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- f) Che le parti, intendono definire stragiudizialmente la lite alle condizioni in seguito descritte, nonché ogni possibile controversia scaturente dal sopra citato contratto rep n. 71214 del 14 marzo 2007.

Tutto ciò premesso e considerate

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
- 2) Le parti, al fine di eliminare l'alea del giudizio e, facendosi dunque reciproche concessioni a fronte delle rispettive posizioni processuali, concordano di transigere la lite tra di loro insorta e, a tal fine,

di comune accordo, stabiliscono la complessiva misura di € 297.500,00 oltre iva, per le attività svolte dalla Maggioli in favore del Comune di Napoli in relazione alle attività oggetto del contratto rep. 71214 del 14 marzo 2007 ed elencate in dettaglio nell'allegato B del preventivo Maggioli n. 39/P/2006.

3) Il Comune di Napoli si impegna pertanto a corrispondere, a meri fini transattivi, a Maggioli spa, la quale accetta l'importo complessivo di € 297.500,00= oltre iva, a saldo e stralcio del maggiore importo di € 3.142.999,68 dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 13177/2009 emesso dal Tribunale Civile di Napoli in data 29.12.2009

4) Maggioli spa dichiara di ritenere congruo, per le attività meglio elencate nell'allegato B del preventivo n. 39/P/2006, il suddetto importo di € 297.500,00= oltre iva, che pertanto viene accettato dalla società a saldo e stralcio del maggior importo di € 3.142.999,68 dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 13177/2009

5) l'importo di € 297.500,00= oltre iva verrà versato a Maggioli spa in un'unica soluzione entro il termine del 31.12.2013.

6) Maggioli spa dichiara di null'altro avere a pretendere nei confronti del Comune di Napoli in forza del contratto rep. n. 71214 del 14 marzo 2007, se non la somma di € 297.500,00 oltre iva = e rinuncia al decreto ingiuntivo n. 13177/2009 e al giudizio di opposizione, rinunciando altresì a proporre nei confronti del Comune di Napoli, e anche nei confronti di terzi, ogni ulteriore domanda, azione ed eccezione derivante dal sopra citato contratto. Il Comune accetta la rinuncia di Maggioli spa.

7) A fronte di tali rinunce il Comune di Napoli spa dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione avente rg. 8681/10, tuttora pendente avanti il Tribunale Civile di Napoli, nonché a tutte le domande ed eccezioni già svolte nei confronti di Maggioli spa e di null'altro avere a pretendere da quest'ultima avente titolo nel contratto rep. n. 71214 del 14 marzo 2007. Maggioli spa a sua volta accetta la rinuncia del Comune. Il Giudizio sarà abbandonato e fatto cancellare dal ruolo.

8) La presente transazione ha carattere novativo.

9) Tutte le spese del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione si intendono compensate tra le parti. La presente viene sottoscritta anche dai legali delle parti per accettazione e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Napoli li \_\_\_\_\_

Maggioli spa

Comune di Napoli

Per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Avv. Michela Polini

Avv. Maria Romanelli

Avv. Riccardo Satta Flores





COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA  
Area legale Civile

PR/2012/450468 Del 31.05.2012

II Direzione Centrale Funzione Pubblica  
Servizio SISFM  
c.a. Dr Catuogno

Oggetto: proposta di transazione avanzata dalla soc. Maggioli s.p.a relativa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 13177/09, per € 3.142.999,68 relativa al contratto 77214 del 14/3/07 (pagamento IRAP sistema "commerciale").

Si riscontra la nota 2012/0416594 del 21/5/12 con l'allegata bozza di atto di transazione e si esprime il seguente parere.

1) Il contenzioso con la Maggioli scaturisce dalla vicenda che di seguito si riassume.  
La normativa dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) prevede diverse modalità di calcolo dell'imposta. Il Comune, che è soggetto passivo di tale imposta, pagava la stessa secondo il sistema c.d. "retributivo", ma la legge, in alternativa, prevedeva la possibilità di applicare il sistema c.d. "commerciale", che avrebbe comportato un risparmio; ma, a tal fine, occorre individuare i servizi che operavano in "regime di impresa", ed il personale addetto agli stessi.

Gli Uffici competenti non erano in grado di estrapolare tali dati.

Pertanto, il Comune stipulò con la soc. Maggioli, che già aveva rapporti col Comune in relazione a sistemi informatici di gestione paghe e stipendi, il contratto 71214 del 14/3/07 (giusta determina n. 15 del 15/12/06 a firma del Dirigente del Servizio SOSGI), con il quale la società si impegnava alla prestazione di alcune attività e servizi che permettessero all'Ente di calcolare tale imposta in maniera ridotta, e conseguire in tal modo un legittimo risparmio (attività e servizi che risultano indicati nella offerta-preventivo della stessa Maggioli, n. 39/P/2006, richiamata ed allegata alla Determina n. 15).

Il suddetto contratto non fissava il corrispettivo della prestazione, in quanto veniva previsto che il compenso alla Maggioli sarebbe stato corrisposto solo se si fosse ottenuto un concreto risparmio sul versamento IRAP dell'anno 2007; in caso positivo, il corrispettivo era stabilito nella percentuale del 32% del risparmio eventualmente ottenuto dal Comune nell'anno 2007.

Per procedere al pagamento del compenso alla Maggioli fu, pertanto, proposta variazione al bilancio (Esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009), variazione quantificata in € 1.536.000,00 oltre IVA (corrispondente al 32% di 4 milioni, quale risparmio presunto IRAP), che però non venne approvata, in quanto furono sollevati dubbi sulle modalità di affidamento e sulla determinazione aleatoria del prezzo.

La società, quindi, ha reclamato il corrispettivo, che peraltro quantifica nella diversa e maggior misura di € 3.142.999,68, in quanto ritiene di avere diritto, ai sensi del contratto, al 32% del risparmio IRAP anche per l'anno 2006, in quanto trattasi di risparmio pure esso conseguito nell'anno 2007.

La Maggioli, dopo alcune richieste in via bonaria, ha adito il Tribunale di Napoli, ottenendo decreto ingiuntivo (n. 13177/09 del 29/12/09) per il suddetto importo di € 3.142.999,68 oltre interessi dal 25/9/09 e spese legali.

Il Comune ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando: la legittimità dell'affidamento, avvenuto in mancanza di un preventivo impegno di spesa; la nullità del patto di un contratto pubblico che lasciava indeterminato il prezzo; in subordine, che la società non ha adempiuto a tutte le prestazioni dedotte in contratto; in ogni caso che l'importo va ridotto al solo risparmio relativo all'imposta 2007.

Nel giudizio così instaurato, la Maggioli, ha sostenuto la validità del contratto e di avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti, come provato dal risparmio IRAP complessivo conseguito nel 2007; ha, comunque, proposto domanda subordinata a titolo di indebito arricchimento, invocando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto dall'art. 194 del D.lgs 267/00. A tale riguardo, ha dedotto che l'utilità ricevuta dal Comune per il "risparmio" IRAP, ottenuto grazie alla sua attività, era stata riconosciuta dallo stesso Ente, come risulterebbe provato dall'apposita proposta di variazione di bilancio (Esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009), diretta a provvedere al corrispettivo dovuto per contratto; precisa, inoltre, che il contratto prevedeva, come riferimento per il corrispettivo, il complessivo risparmio ottenuto nel 2007, per cui il credito è quantificato in una misura maggiore di quanto era stato previsto nella richiesta di variazione al bilancio.

La causa, senza concessione della provvisoria esecuzione e senza ammissione di prova testimoniale, trovasi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18/12/12.

\*\*\*

II) La vertenza con la soc. Maggioli, alla luce di quanto sopra sintetizzato, presenta indubbiamente aspetti particolari e complessi e, di conseguenza, un margine di incertezza circa l'esito finale.

Infatti, da un lato, è sostenibile che il Comune non si è validamente obbligato e quindi non è debitore della Maggioli, in quanto l'affidamento era avvenuto senza il necessario e preventivo impegno di spesa (nemmeno presunto), in quanto rimandato al successivo riscontro di un vantaggio economico per l'Ente.

La conseguenza della mancanza di copertura finanziaria è che il rapporto obbligatorio insorge direttamente tra il terzo e chi - amministratore o funzionario - abbia dato luogo alla spesa: in tale senso vi è ormai costante giurisprudenza (ex multis: Cass. 26/5/10 n. 12880).

Inoltre, è anche sostenibile la tesi - pure dedotta in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione - della nullità del contratto, stante l'indeterminatezza del corrispettivo (come visto, fu fissato in proporzione del 32% del futuro, eventuale, vantaggio, anziché con riferimento alle effettive prestazioni previste dal contratto).

Infine, si è eccepito, come ulteriore motivo di opposizione, che la Maggioli non ha eseguito tutte le prestazioni che erano previste dall'offerta allegata alla determina. A tale proposito, invero, l'apposita attività istruttoria, svolta anche nella fase precedente al giudizio, presso i vari Servizi interessati (SOSGI, Adempimenti fiscali, Elaborazione stipendi), non ha fornito sicuri elementi né per confermare che per negare se l'esecuzione degli obblighi contrattuali sia stata esatta e completa.

Se questi, dunque, sono gli argomenti che permetterebbero di coltivare l'opposizione giudiziaria, d'altro canto, va tenuto conto che la mancanza di copertura contabile, nella fattispecie, è stata una precisa e consapevole scelta, di entrambe le parti, alla luce della peculiarità della prestazione dedotta in contratto. Infatti, a differenza delle tipiche ipotesi contrattuali, in cui è certo il valore dell'opera, del bene o del servizio commissionato, e dunque ne è determinabile, in anticipo, il relativo corrispettivo, nel caso in esame, stando a quanto viene rappresentato a motivazione dell'affidamento, non vi era certezza che le prestazioni commissionate alla Maggioli avrebbero prodotto un vantaggio per l'Ente, tanto meno era prevedibile l'entità di tale (sperato) risparmio: da qui sarebbe scaturita la insolita scelta di non prevedere un impegno contabile, nemmeno presuntivo.

La Determinazione n. 15, infatti, espressamente prevedeva che solo dopo la verifica del risparmio ottenuto, cioè al raggiungimento di un risultato positivo, si sarebbe proceduto "con successivi atti alle variazioni ed impegni contabili necessari"; principio ribadito nel contratto, all'art. 5.

Il tutto, peraltro, con l'avallo della stessa Ragioneria, che, con nota prot. 1103 del 21/12/06, restituiva la determinazione n. 15 del 15/12/06, rappresentando che "allo stato" non comportava alcun impegno di spesa, rimandando il proprio parere all'eventuale conseguimento del risparmio a favore del Comune e quindi di contestuale liquidazione spettante alla società Maggioli.

Ci si trova, dunque, in presenza di una fattispecie concreta che si pone al limite di quella astratta prevista dal legislatore, desumibile dagli artt. 191 e 192 del T.U. EE.LL., in quanto l'impegno contabile non era stato assunto in quanto, *volutamente ed espressamente*, rimandato ad un momento successivo alla stipula del contratto, collegandolo all'eventuale raggiungimento di un risultato, che si sperava positivo ma prospettato come incerto, al momento dell'affidamento, sia nell'an che nel quantum.

Tale scelta contrattuale, seppure non condivisibile, alla luce del necessario rigore che deve accompagnare fin dall'inizio ogni atto che comporti una spesa, implica il rischio che il Giudice possa ritenere che, a mezzo del contratto n. 71214 del 14/3/07, controfirmato anche dal dirigente del Servizio gare d'appalto, sia comunque sorto un valido impegno giuridico, sotto il profilo prettamente civilistico, a carico del Comune, anche in assenza del preventivo impegno contabile.

Ciò premesso, nel caso che la domanda venisse accolta sotto il profilo contrattuale, ci si troverebbe, poi, di fronte all'incertezza circa l'esatto ammontare del corrispettivo. Infatti, come detto, un'ulteriore motivo del contendere è dato dalla diversa interpretazione del parametro di riferimento cui applicare l'aliquota del 32%, prevista a titolo di corrispettivo.

Infatti, la Determinazione n. 15, che è a base del contratto, affida alla Soc. Maggioli la fornitura delle prestazioni "secondo l'offerta allegata, quale parte integrante e sostanziale", quindi di "verificare il risparmio ottenuto dal Comune dal Comune sul versamento dell'IRAP nell'anno 2007"; l'offerta della Maggioli prevede che "il compenso proposto per l'attività sopra descritta è pari al 32% della parte IRAP risparmiata oltre IVA".

La Maggioli interpreta tali previsioni nel senso che la base di calcolo del compenso sia costituita da tutto il risparmio conseguito nell'anno 2007, e quindi, sia con riferimento all'imponibile di tale annualità (2007), sia sull'eccedenza di imposta versata, riferita all'imponibile 2006, in quanto anche tale somma è stata recuperata dal Comune nel 2007 (per cui calcola il proprio credito in € 3.142.999,68 = 32% di € 8.184.895,00 oltre IVA al 20%).

L'amministrazione, invece, allorché ha proposto la variazione al bilancio, ha ritenuto di fare riferimento solo al risparmio sull'imposta del 2007 (annualità 2006), ammontante a presunti € 4.000.000,00, per cui calcolava il corrispettivo nella somma massima complessiva di € 1.536.000,00 (IVA compresa); volendo, invece, fare riferimento al risparmio realmente ottenuto nel 2007 con riferimento alla sola annualità 2006 (di € 4.210.887,00), il corrispettivo potrebbe ascendere ad € 1.347.483,84 oltre IVA: € 1.616.980,61.

Al riguardo si ritiene che la offerta della Maggioli, letta nella sua interezza, prevedeva una serie di attività dirette alla "predisposizione della dichiarazione IRAP 2007- Redditi 2006, attività da svolgere nel luglio 2007", e dunque, il corrispettivo del 32% previsto in chiusura di tale offerta, sia da ancorarsi al risparmio conseguito solo su tale dichiarazione. Ma, anche qui, si deve riconoscere che né la Determinazione né il contratto sono stati sufficientemente chiari, con conseguente margine di rischio anche in ordine a tale aspetto del contenzioso.

Ciò detto, anche l'eccezione che la Maggioli non abbia effettivamente eseguito tutte le prestazioni dedotte nella offerta posta a base della Determinazione n. 15, seppure proposta in giudizio, non ha ricevuto, dai Servizi interessati -benché specificamente interpellati- una completa e sicura conferma né una altrettanto netta smentita circa l'esattezza e completezza delle prestazioni dovute. Va però considerato che al momento della proposta di variazione al bilancio 2007e pluriennale 2007/2009, i dirigenti dei Servizi interessati hanno dato atto che "l'attività della società Maggioli s.p.a. e quelle dei servizi comunali hanno prodotto i risultati attesi ...", e che dunque, "in esecuzione del contratto ...deve essere definito il compenso spettante alla stessa"; documento che la società ha ovviamente prodotto in giudizio a sostegno delle proprie ragioni.

Per completare l'esame del contenzioso e, di conseguenza, la prognosi del suo esito, necessariamente propedeutica ad ogni valutazione di soluzioni transattive, va anche rappresentato che

la Maggioli ha proposto in via subordinata all'azione contrattuale, quella di ingiustificato arricchimento.

Anche questa va, dunque, esaminata, ai fini della ipotesi transattiva.

Innanzitutto, ne va valutata l'ammissibilità; questa difesa, infatti, ha contestato che rappresenta domanda nuova, come tale inammissibile. Controparte ovviamente sostiene la sua ammissibilità, sulla scorta di giurisprudenza orientata in tal senso (Cass. 14646/09). Proprio per il contrasto registratosi sul punto, è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite, con la sentenza 26128/10, che ammette da parte dell'opposto la domanda subordinata di indebito purché proposta fin dalla comparsa di costituzione e se la necessità della sua proposizione deriva direttamente dal quanto dedotto con l'atto di opposizione.

Nel caso che ci occupa, il Comune con l'atto di opposizione si era limitato ad eccepire la mancanza di contratto e a contestare le prestazioni rese, senza indirizzarsi anche a contrastare eventuali situazioni di indennizzabilità per il pregiudizio subito dalla società opposta. Pertanto, la tesi della inammissibilità appare fondata.

In ogni caso, se pure ammissibile, l'azione ex art. 2041 c.c. non appare di sicuro accoglimento nel merito. Infatti, se è accolto il principio che il contratto privo di copertura contabile non è opponibile all'ente ma fa sorgere il rapporto obbligatorio direttamente nei confronti del funzionario o amministratore che abbia dato luogo all'incarico, ne deriva anche che l'azione ex art. 2041 c.c. non è più proponibile nei confronti della P.A., in quanto avendo carattere sussidiario, resta esclusa dalla possibilità di agire direttamente nei confronti di chi abbia consentito l'acquisizione della prestazione (sul punto ex plurimis: Cass. 9447/10; Cass. 12880/10).

Inoltre, anche laddove si ritenesse ancora ammissibile l'azione di arricchimento contro la P.A., essa resta pur sempre soggetta alla prova di un riconoscimento di utilità che seppure implicito deve promanare da organi in grado di impegnare la volontà dell'Ente (principi consolidati e pacifici: Cass. 25126/08; Cass. 2312/08, ecc.).

La Maggioli, nel giudizio, ha prodotto la richiamata proposta di variazione al bilancio, sostenendo che la stessa provverebbe l'intervenuto riconoscimento dell'utilità e dell'arricchimento; la tesi è stata contestata dalla difesa dell'Ente.

La complessità della questione non finisce qui, in quanto va pure considerato che l'eventuale rigetto della domanda nei confronti del Comune lascerebbe alla Maggioli, come sopra ricordato, la facoltà di agire direttamente, ex contractu, nei confronti del funzionario che ha dato luogo alla prestazione, azione che però, a sua volta, lascerebbe spazio all'azione di quest'ultimo nei confronti del Comune, per far valere l'arricchimento del quale l'Ente si è comunque avvantaggiato, nonostante l'irregolarità dell'affidamento al terzo: il tutto come "suggerito" dal Giudice costituzionale (con le note sent. 446/95 e 295/97), anche se un freno alla possibilità di tale azione è stato poi dato dalla Cassazione, con la sentenza 21/4/10 n. 9447, che si è posta in consapevole antitesi col Giudice delle leggi.

III) Sin qui sono state esaminate le rispettive posizioni processuali. Per passare a valutare la convenienza della proposta transattiva, occorre innanzitutto procedere ad una previsione circa l'esito del giudizio.

Pur con l'incertezza che obiettivamente sussiste, in considerazione della particolarità dell'affidamento in esame, si deve ritenere che le difese del Comune siano sufficientemente fondate sotto il profilo giuridico per cui la Maggioli potrebbe vedere rigettata sia la domanda contrattuale che quella subordinata di indebito arricchimento.

Al tempo stesso, non può sottrarsi del tutto che l'affidamento dell'incarico alla Maggioli, anche se in mancanza di impegno contabile, potrebbe essere interpretato, nel particolare caso in esame, non come un modo di aggirare gli obblighi della preventiva copertura finanziaria ma una scelta conseguente al tipo di contratto, inteso come aleatorio. Il che potrebbe portare a riconoscergli validità (la stessa Ragioneria, come sopra ricordato, ammise che l'impegno contabile sarebbe stato successivo, avallando in tal modo l'affidamento).

Inoltre, potrebbe avere un "peso" nel giudizio la proposta di variazione al bilancio, a firma dei dirigenti dei Servizi a vario titolo interessati alle attività prestate dalla Maggioli, che -seppure non approvata- implicava, non solo che le attività erano state svolte ma anche la loro utilità al fine

dell'ottenimento del risparmio fiscale (il documento non a caso è stato prodotto in giudizio dalla Maggioli).

Vi è dunque una obiettiva incertezza, e conseguente rischio di soccombenza, per entrambe le parti, anche se, a ns. avviso, e per le su esposte ragioni, il rischio è maggiore per la controparte.

Di conseguenza, si ritiene che comunque la soluzione transattiva, eliminando la *res dubia* mediante reciproche concessioni, possa essere perseguita. In tal modo, l'Amministrazione evita il rischio di una totale soccombenza (che, se fosse a titolo contrattuale, potrebbe ammontare ad € 3.142.999,68 oltre interessi o, quanto meno, ad € 1.616.980,61, oltre interessi); inoltre, data la complessità della questione, è facile presumere che la parte che dovesse restare soccombente in primo grado trascinerebbe la lite anche negli ulteriori gradi di giudizio, con conseguenti aumenti di spese.

Per tutte le suddette considerazioni, e dunque considerato che la transazione riguarderebbe un giudizio per il quale sussiste una possibilità di vittoria del Comune (della quale, sicuramente, è consapevole anche la Maggioli), si ritiene che la convenienza economica per l'Amministrazione ad addivenire alla transazione debba essere quanto mai sicura e rilevante.

Di conseguenza, l'importo da riconoscersi in via transattiva dovrebbe essere più vicino ad un indennizzo che non ad un corrispettivo contrattuale (ancorché concordato transattivamente): cioè un importo analogo a quanto verrebbe riconosciuto a titolo ingiustificato arricchimento, per l'esistenza del quale, va ricordato, è rilevante che l'ente pubblico abbia ricavato un'utilità, non necessariamente in termini di incremento patrimoniale, essendo sufficiente qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione stessa (cfr. Cass. 17/4/08 n. 100176; Cass. 2/9/05 n. 17703).

In tale ottica, dunque, l'importo da riconoscere va proporzionato all'effettivo depauperamento subito dalla Maggioli per l'attività prestata; indennizzo da calcolarsi al netto del guadagno, come insegna la più recente giurisprudenza in materia (cfr. Cass. SU 23385/08; Cass. 7/10/11 n. 20648), deve cioè comprendere solo quanto il patrimonio del privato ha perduto in elementi ed in valore rispetto alla propria precedente consistenza, non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita, quale corrispettivo dell'opera, della fornitura o del servizio non percepito (Cass. 23385/08).

Non è compito dell'Avvocatura arrivare a quantificare definitivamente l'importo da riconoscersi in via transattiva, ma, alla luce delle suddette valutazioni giuridiche, si ritiene che esso debba essere parametrato al mero costo delle attività e prestazioni svolte dalla Maggioli, previste analiticamente nel preventivo n. 39/P/2006 allegato B (che faceva parte integrante della determinazione n. 15 del 15/12/06, sfociata nel contratto 71214 del 14/3/07), in quanto in tali costi e spese sopportate si sostanzia l'impoverimento che verrebbe riconosciuto alla società in sede di ingiustificato arricchimento, importo da incrementare con rivalutazione ed interessi, in quanto debito di valore (App. Napoli, Sez. I, 12/05/2008).

Per concludere, si reputa conveniente la soluzione transattiva, che evita il rischio di una maggiore condanna, se essa avviene sulla base di un importo calcolato secondo i parametri dell'indennizzo ex art. 2041 cod.civ.

Nel caso che ci si accordi sull'importo da corrispondere e, quindi, si pervenga alla definizione transattiva, l'atto di transazione dovrà prevedere o una rinuncia incondizionata al decreto ingiuntivo o che l'abbandono del giudizio, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, avverrà solo a seguito del completo adempimento degli obblighi ivi previsti. Inoltre, per tuziorismo, andrebbe prevista anche la espressa rinuncia da parte della Maggioli ad esercitare ogni ulteriore domanda derivante dal contratto 71214 anche nei confronti di terzi, onde scongiurare il rischio che questi, a loro volta, agiscano, di conseguenza, nei confronti del Comune.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore collaborazione.

(avv. Fabio M. Ferrari)

(avv. Maria Romanelli)

(avv. Stefano Moriconi)

110

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 1024 del 23/12/2013 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 7, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20.2.14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Deliberazione decaduta

Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 1024 del 23.12.13.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 7 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Della



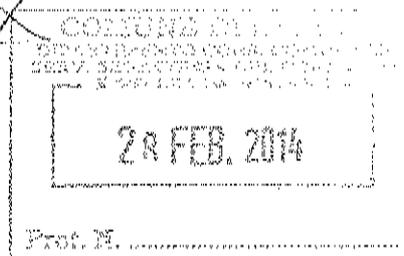
COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale  
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

PR/2014/166864

DEL 28.2.2014

*Delibera*  
*3/03/14*



Alla Segreteria del Consiglio Comunale  
e Gruppi Consiliari  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio C.  
Al Sig. Sindaco del Comune di Napoli  
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e  
Programmazione  
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 1024 del 23/12/2013 ad oggetto: "Approvazione dello schema transattivo tra il Comune di Napoli e la Società Maggioli S.p.A.".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

*Il Coordinatore*  
*Dr. G. SCALA*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27/02/2014

**OGGETTO:** Delibera di G.C., n. 1024 del 23/12/2013 di proposta al Consiglio "Approvazione dello Schema transattivo tra il Comune di Napoli e la Soc. Maggioli S.p.A."

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di proposta al Consiglio di cui all'oggetto.

**Il Collegio dei Revisori;**

- vista la documentazione trasmessa, esaminato lo schema di atto di transazione, gli allegati ed ogni altro utile documento pervenuto, procede, per esprimere il proprio parere, sulla proposta di approvazione dello Schema transattivo tra il Comune di Napoli e la Soc. Maggioli S.p.A.

Non c'è dubbio che la procedura di affidamento, il contenuto oggetto della stessa, il corrispettivo pattuito in assenza di un impegno di spesa e l'indubbio vantaggio ottenuto dal Comune, conseguenziale all'attività della Maggioli S.p.A., con il notevole risparmio sull'IRAP, da corrispondersi per l'anno 2007, suggeriscono una conclusione univoca, in via bonaria, tenendo conto di quanto qui di seguito precisato.

La Maggioli S.p.A. ha ottenuto già l'emissione di un Decreto ingiuntivo, Titolo peraltro già di per sé esecutivo, sulla base di proprie pretese che, comunque, il Giudice adito si è già espresso in senso favorevole alla controparte.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Sull'esito del giudizio pendente, questo Collegio esprime tutta la sua perplessità ed incomprendimento relativamente ad una procedura, a dir poco anomala, adottata dall'Ente. Tutto farebbe prevedere una soccombenza da parte del Comune nel giudizio pendente che qui si sta considerando.

Per quanto riguarda l'attività espletata dalla Maggioli S.p.A. è fuori discussione che dalla stessa è derivato un notevole vantaggio economico all'Ente e che, per il compenso oggetto della transazione, pari ad un importo complessivo di € 362.950,00, è certamente un risultato vantaggioso per l'Ente.

L'atto di transazione è ispirato e disciplinato dall'art. 1965 del c.c., con le quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro...

In sintesi, questo Collegio, non può che esprimere un parere favorevole all'approvazione dell'atto di transazione in cui si rappresenta e si intravede congruità e convenienza in ordine al rapporto costi-benefici. Il vantaggio dell'Ente è sotto ogni profilo "assicurato".

Si coglie anche questa occasione per ribadire che procedure anomale, aleatorie, non rivestendo i requisiti di legge, devono essere messe da parte una volta e per tutte, anche perché qualsivoglia fattispecie per effetto della quale insorgono diritti e doveri da parte dell'Amministrazione, oggi, è possibile sempre farla rientrare nel sistema del bilancio di previsione in ossequio alla trasparenza, alla legalità e al controllo sulla spesa da impegnare.

Riferito al parere di regolarità contabile, si è avuto modo di leggere che questa erogazione di spesa a favore della Maggioli S.p.A., ricadrebbe sul capitolo 16.11.00 (oneri straordinari della gestione corrente), intervento 1.01.08.08, del Bilancio di previsione 2013, laddove contestualmente è stata accertata una sufficiente disponibilità.

Sull'esito dell'adozione dell'iter della procedura affrontata non vi sono aspetti ostativi alla soluzione bonaria prospettata e fino all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Inoltre questo Collegio si astiene da qualsiasi valutazione di giudizio, espresso in merito a questa problematica, da parte del Servizio Autonomo Avvocatura comunale.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

### TUTTO CIO' RISCONTRATO, VALUTATO ED ESAMINATO

questo Collegio esprime, per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" all'Approvazione dello schema transattivo così come predisposto dal Dipartimento Autonomo dei Sistemi Informativi e si augura una sempre maggiore e significativa riduzione dei contenziosi e delle liti pendenti di questo Comune.

Napoli, lì 27/02/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

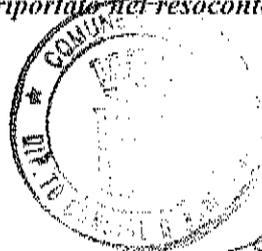
l'approvazione della proposta di G.C. 1024 del 23.12.2013 avente ad oggetto: approvazione dello schema transattivo tra Comune di Napoli e la Società Maggioli SpA.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- la proposta di G.C. n.1024 del 23.12.2013, composta da n.10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.7 separatamente numerate.
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

*Scala*  
Il Dirigente  
Dott.ssa E. Barbati



*Scala*  
Il Coordinatore  
Dr. G. Scala

*del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:*

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Prof Raimondo Pasquino

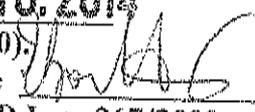
*Raimondo Pasquino*

Il Segretario Generale  
Dr. Gaetano Virtuoso

*Gaetano Virtuoso*

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **23 GIU. 2014**

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000

viene assegnato a \_\_\_\_\_

P.R. \_\_\_\_\_

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_